

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59

Del 04/09/2024

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Scicli.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00 e ss. presso i locali dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di avviso di convocazione del Presidente del C.C. prot. n. 31809 del 30/08/2024, notificato a norma di legge.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sottoindicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
FICILI	ANGELA DESIRE'	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	
DI BENEDETTO	ANDREA	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
PUGLISI	GIUSEPPE	X	
ARRABITO	GIUSEPPE		X
LOPES	MARCO	X	
CAUSARANO	SALVATORE	X	
MICARELLI	SABRINA	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
IURATO	DEBORA	X	
MURIANA	STEFANIA	X	
RICCOTTI	CATERINA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16

Presenti n. 15. Assenti n. 1

Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Desirè Ficili.

Sono presenti per l'A.C. il Sindaco Marino Marino e gli Assessori Timperanza Valeria, Causarano Giuseppe e Portelli Concetta.

Partecipa ed assiste alla seduta la Segretaria Generale, dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali Muriana, Causarano, Riccotti.

La Presidente dà lettura del punto n. 3) all'o.d.g., rubricato "Proposta di deliberazione di C.C. n. 2 del 05/08/2024 ad oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Scicli" e, su richiesta dell'Amministrazione, concede la parola alla dott.ssa Portelli, Responsabile del Settore VI, per l'illustrazione del punto.

Alle ore 19:35 esce dall'aula la consigliera Pacetto. Risultano presenti in aula n. 15 consiglieri su n. 16 assegnati.

Avutane facoltà, la Responsabile del Settore VI illustra i punti salienti del documento in esame, soffermandosi sulle novità principali del regolamento in materia di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 e sulla possibilità per il Comando, introdotta con il regolamento, di gestire le videocamere dei privati in via esclusiva.

Concluso l'intervento, chiede e ottiene la parola la consigliera Buscema, la quale evidenzia che l'esame del regolamento in oggetto è stato l'occasione per svolgere un'analisi sulla localizzazione delle videocamere sul territorio cittadino, in un momento storico delicato per Scicli. Sollecita l'Amministrazione affinché verifichi il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza esistente e provveda a riattivare le videocamere non funzionanti e chiede informazioni sul bando del Ministero dell'Interno per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Causarano, il quale richiama l'attenzione sull'importante novità, prevista nel regolamento, che consente ai privati di mettere a disposizione del Comune le loro telecamere.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Mirabella, il quale evidenzia che tale ultima previsione pone un problema di privacy, visto che le telecamere sono private.

Chiede la parola per la risposta la Comandante Portelli, la quale specifica che le telecamere private saranno messe interamente a disposizione del Comando, che ne curerà la gestione esclusiva.

Successivamente, constatato che nessun altro chiede di intervenire, la Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui al punto n. 3) all'o.d.g., rubricato "Proposta di deliberazione di C.C. n. 2 del 05/08/2024 ad oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Scicli".

La votazione, espressa per alzata e seduta, dà il seguente risultato:

presenti: 15
assenti: 01 (Pacetto)
votanti: 15
favorevoli: 15
contrari: nessuno
astenuiti: nessuno.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la proposta di cui al punto n. 3) all'o.d.g., rubricato "Proposta di deliberazione di C.C. n. 2 del 05/08/2024 ad oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Scicli".



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI
Polizia Locale



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02

Del 05/08/2024

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Scicli

IL COMANDANTE

Richiamati:

- il Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018;

- la direttiva (UE) 2016/680 anche detta LED (Law Enforcement Directive) che introduce la regolamentazione relativa alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati da parte delle autorità a fini di prevenzione, investigazione e repressione di reati;

- il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “ disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

Preso atto che il “ Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza” del Comune di Scicli approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 08/03/2012 non è aggiornato al Regolamento UE 679/2016;

Rilevato che, al fine di dare piena ed effettiva applicazione alle norme introdotte dal citato Regolamento Europeo 679/2016 che impongono precisi obblighi organizzativi, procedurali e gestionali ricadenti sui titolari del trattamento dei dati personali, occorre adottare un nuovo regolamento;

Ritenuto pertanto necessario abrogare il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 08/03/2012 ed approvare un nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza;

Visto l'allegato schema di regolamento, denominato “ regolamento comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Scicli”;

Acquisito in data 31/07/2024 al prot. n. 29023 il parere favorevole del Data Protection Officer (DPO)

Visto l'art. 42 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di approvazione dei “regolamenti”

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;


PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati:

1. di abrogare il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 08 marzo 2012;


2. di approvare l'allegato schema di regolamento (all. a) per la disciplina della videosorveglianza del Comune di Scicli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il presente regolamento sia pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Scicli

Il Comandante
Dott.ssa Maria Rosa Portelli





Il Sindaco
Geom. Mario Marino





COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI
Polizia Locale



Allegato alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 05/08/2024

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Scicli

PARERE ART. 1 COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, lì 05/08/2024

Il Comandante
Dott.ssa Maria Rosa Portelli
Maria Rosa Portelli



Comune di Scicli

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SCICLI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Soggetti
- Art. 4 - Informativa
- Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti
- Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 8 - Diritti dell'interessato
- Art. 9 - Accesso ai filmati
- Art. 10 - Sicurezza dei dati
- Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 12 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

ALLEGATI

- 1) Fac-simile Modulo di richiesta di accesso a videoregistrazioni
- 2) Cartello videosorveglianza – Informativa semplificata ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR
- 3) Istanza di installazione di un sistema di videosorveglianza partecipata

Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del territorio, dal Comune di Scicli ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dei dispositivi di ripresa video, collegati ad un centro di controllo e coordinamento gestito direttamente dal comando di Polizia Locale, la captazione di immagini e la loro eventuale analisi.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Si garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni, si deve fare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi GDPR), al conseguente D.lgs. 101/2018, al novellato D.lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), al D.lgs. 51/2018 (d'ora in poi Direttiva Polizia) che ha recepito la Direttiva Ue 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
6. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e dell'articolo 3 della Direttiva Polizia, stabilisce norme di dettaglio rilevanti finalizzate ad attuare, a riguardo dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nei richiamati articoli 5 e 3, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
7. Il Comune di Scicli promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi comunque denominati con soggetti pubblici e soggetti privati.

Art. 2 - Principi generali

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.
2. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi/impianti e per il trattamento dei dati:
 - a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i comuni e il comando di polizia locale sono investiti.
 - b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate con pari efficacia mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.

d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Soggetti

1. Titolare per il trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Scicli.
2. Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:
 - il Comandante della Polizia locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;
 - ulteriori designati possono essere individuati in ragione di necessità o esigenze specifiche.
3. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
4. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Comune e individuati tra soggetti in possesso di adeguate competenze tecniche hardware e software.
5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi e le procedure per la segnalazione di eventuali violazioni della sicurezza dei dati.

Art. 4 - Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere informati mediante cartelli nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici individuati è disponibile inoltre l'informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal GDPR e alla Direttiva Polizia relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali anche da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.
2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 14/2017;
 - tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - tutela del patrimonio comunale;
 - tutela della protezione civile e della sanità pubblica;

- tutela della sicurezza stradale;
 - tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
 - arresto in flagranza differito (Art. 10 comma 6 quater D.L. 14/2017);
 - attuazione di atti amministrativi generali (art. 2-ter D.lgs. 196/2003 e art. 5 D.lgs. 51/2018).
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare la regolarità di un transito di un veicolo e/o rilevare violazioni al codice della strada.
4. Il Comune di Scicli promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'Ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.
5. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le forze di polizia in caso di situazioni anomale.
6. Il comune può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto-trappola), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo) ai fini di tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica, tutela ambientale, prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.
7. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali, oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative in riferimento all'art. 32 del GDPR ed alle altre disposizioni di legge che disciplinano le misure di sicurezza nell'ambito della P.A., sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati, per le telecamere collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, per un periodo ordinariamente di 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione che può essere esteso fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai dispositivi di lettura targhe.
 - e) conservati, per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per eventuali altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica;
 - f) in osservanza degli articoli 32 e 35 del GDPR e 23 e 25 della Direttiva Polizia, il Comune redige uno o più appositi atti di valutazione dei rischi e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed adotta le misure in esse previste.

Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. Le immagini sono conservate per il periodo indicato all'art. 6. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, nel rispetto delle prerogative previste anche dalla Direttiva Polizia:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento.

Art. 9 - Accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire direttamente agli utenti copia delle immagini, fatti salvi i casi in cui l'accesso sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti, nel rispetto della L. 241/90 e delle relative procedure.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
3. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
8. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
9. Il sistema deve essere fornito di log di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal GDPR e dall'art 2 della Direttiva Polizia relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali anche da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 12 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR e dagli artt. 37 e seguenti della Direttiva Polizia relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali anche da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il titolare del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

ALLEGATO 1

**Fac-simile modulo per istanza di accesso ai filmati della videosorveglianza
Al Titolare del Trattamento dei Dati o eventuale suo Delegato**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
identificato _____ a _____ mezzo _____

consapevole delle sanzioni previste da chiunque rende false dichiarazioni all'Autorità, richiede ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. _____ Luogo _____ o _____ luoghi _____ di _____ possibile _____ ripresa _____

2. Data di possibile ripresa _____

3. Fascia oraria _____ di _____ possibile ripresa _____ (approssimazione di 30 minuti)

4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa _____

5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) _____

6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi) _____

7. Attività svolta durante la possibile ripresa _____

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

In fede _____

Luogo e data _____

Firma _____

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE - FIRMATARIO DELL'ISTANZA

In _____ data _____ alle _____ ore _____ il/la _____ Sig./Sig.ra _____


ha avanzato richiesta di accesso al sistema di videosorveglianza ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Firma del ricevente la richiesta _____

ALLEGATI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. *FAC SIMILE MODULO RICHIESTA DI ACCESSO*
2. *INFORMATIVA AI SENSI ART.13 DEL GDPR*
3. *ISTANZA DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
PARTECIPATA*

Tutti i successivi aggiornamenti degli allegati e del presente Regolamento saranno predisposti tramite appositi provvedimenti dirigenziali.



AREA VIDEOSORVEGLIATA

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO



COMUNE DI SCICLI

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

dpo@marcoladiega.it

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DATI

LA BASE GIURIDICA E' IL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 art.6 (e) e DIRETTIVA UE 680/2016.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI

- Tramite Richiesta via mail
- Presso gli uffici comunali (Urp)
- Via internet al seguente URL <http://www.comune.scicli.rg.it>

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, la limitazione, la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento.

Per ulteriori dettagli, compresi i vostri diritti, utilizzare le informazioni fornite attraverso le opzioni presentate sulla sinistra.

QUESTO CARTELLO È STATO PREDISPOSTO SEGUENDO LE LINEE GUIDA DEL EDPB_GUIDELINES_201903_VIDEO_DEVICES_ DEL BOARD EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO 3

Istanza di installazione di un sistema di videosorveglianza partecipata

1. Richiedente

Il sottoscritto _____ nato a _____, () il _____, e residente a _____ (), in via _____, Codice Fiscale _____, Telefono _____, e-mail _____, PEC _____ in qualità di soggetto privato interessato all'installazione di un sistema di videosorveglianza integrato, in qualità di:

- comitato costituito da imprese, professionisti o residenti;
- impresa, anche individuale;
- amministratore di condominio;
- ente gestore di edilizia residenziale;
- associazione di categoria;
- consorzio;

richiede

di poter installare un impianto di videosorveglianza partecipata in via _____

2. Mappa della zona

E' necessario allegare una mappa semplificata, riportante l'ubicazione precisa delle telecamere ed i settori di ripresa.

3. Dichiarazioni

Resta inteso che:

- La ripresa delle immagini viene effettuata esclusivamente ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio ed il trattamento dei dati acquisiti tramite l'impianto di videosorveglianza è fondato sui presupposti di necessità, liceità, proporzionalità e finalità;
- I cittadini verranno informati con appositi cartelli ben visibili ed esposti prima dell'area di ripresa;
- Le inquadrature delle telecamere sono tali da cogliere un'immagine il più pertinente possibile alle finalità di sicurezza e tutela del patrimonio;
- Il trattamento dei dati ricavati dal sistema di videosorveglianza spetta esclusivamente ai soggetti nominati anche dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di Polizia o dei designati del trattamento per le attività di manutenzione;
- Ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione precedente è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

4. Caratteristiche dell'impianto

Indicare i seguenti dati:

- il numero di telecamere con la specifica di modello, marca e tipo: fissa, brandeggiante, con raggio di ripresa modificabile, con o senza zoom;
- la linea di trasmissione dati fornita dal richiedente e le sue caratteristiche;
- la nomina del referente unico dell'impianto.


Luogo e data

Firma

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Dott.ssa Angela Desirè Ficili)



LA SEGRETARIA COMUNALE

(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

LA SEGRETARIA COMUNALE
(dott.ssa Nadia Gruttadauria)